

TI_GERICHTE 52.2012.470 vom 8. April 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-04-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2012.470

FR: TI_GERICHTE 52.2012.470 du 8 avril 2013

IT: TI_GERICHTE 52.2012.470 del 8 aprile 2013

Regeste

Bando di concorso. Opere da impresario forestale. Assoggettamento al CCL e obbligo di produrre una dichiarazione attestante il pagamento dei contributi da esso contemplati. Precisazione (cfr. STA 52.2012.248)

Erwägungen

E. 2

il campo di applicazione aziendale;

E. 2.1

A mente delle ricorrenti, le imprese che intendono realizzare le opere poste a concorso soggiacciono obbligatoriamente al CCL PEAN e sono di conseguenza tenute a versare i relativi contributi. L'ente banditore avrebbe dovuto quindi inserire nel capitolato una prescrizione che obblighi i concorrenti a produrre (anche) una dichiarazione attestante il pagamento degli oneri in discussione.

E. 2.2

Il CCL PEAN è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC), da una parte, e il Sindacato UNIA (ex SEI, Sindacato Edilizia & Industria) e il Sindacato SYNA dall'altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell'edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato finanziariamente sostenibile. Il contratto è entrato in vigore il 1° luglio 2003. Il CCL PEAN, al quale è stata conferita obbligatorieta generale dal Consiglio federale (cfr. decreto di proroga 6 dicembre 2012; DCF DOG CCL PEAN, in: FF 52/2012 pag. 8589 segg.), contempla tre diversi campi di applicazione: 1. il campo di applicazione geografico (territoriale);

E. 2.2.1

Campo di applicazione geografico (territoriale) Il contratto è valido per tutto il territorio svizzero ad eccezione del Canton Vallese (art. 2 cpv. 1 DCF DOG CCL PEAN / 1 CCL PEAN) e di alcune imprese espressamente designate all'art. 2 cpv. 2 del citato decreto federale. Si applica dunque anche nel nostro Cantone.

E. 2.2.2

Campo di applicazione aziendale Le aziende prettamente forestali sono escluse dalle pertinenti norme del DCF DOG CCL PEAN e del CCL PEAN. Occorre tuttavia esaminare se in funzione del loro campo di attività non rientrano nel novero delle cosiddette imprese miste, ovvero ditte attive non soltanto nel settore dell'edilizia principale, ma operanti

(almeno) anche in un altro settore. In linea di principio si distingue tra imprese miste a tutti gli effetti (con reparti autonomi) e imprese miste non a tutti gli effetti (senza reparti autonomi). Si considerano imprese miste a tutti gli effetti le imprese aventi reparti aziendali chiaramente distinti, con una propria direzione ed un gruppo di collaboratori assegnati in modo inequivocabile, e che si presentano sul mercato come prestatori di servizi con un'identità e clientela propri. Se tale costellazione si avvera, vale a dire se uno o più reparti di un'impresa svolge/svolgono attività contemplate dal campo di applicazione aziendale del DCF DOG CCL PEAN, rispettivamente del CCL PEAN, allora questo reparto aziendale viene (o questi reparti aziendali vengono) assoggettato/i e l'impresa sarà di conseguenza tenuta a versare i contributi per i lavoratori occupati in questo/i reparto/i. Per le imprese miste non a tutti gli effetti (senza reparti autonomi) si applica il principio dell'unità tariffaria (cfr. STF 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 2a segg.). Occorre in altri termini determinare qual è l'attività che caratterizza l'impresa nel suo insieme. Se risultano preponderanti le attività sottoposte al DCF DOG CCL PEAN, rispettivamente al CCL PEAN, allora l'intera azienda è assoggettata e, di conseguenza, tenuta al pagamento dei contributi per ogni singolo collaboratore occupato, indipendentemente dalla sua attività e/o qualifica. Ove risultino invece preponderanti attività estranee (che esulano dal campo di applicazione del DCF DOG CCL PEAN/CCL PEAN), allora l'intera azienda non è assoggettata, così come non vengono assoggettati i suoi dipendenti, neppure se questi svolgono attività che di principio rientrerebbero nel campo di applicazione aziendale.

E. 2.2.3

Campo di applicazione personale Il campo di applicazione personale entra in gioco unicamente se una ditta è soggetta (quale impresa mista a tutti gli effetti o non a tutti gli effetti) sia al campo di applicazione geografico (territoriale), che a quello aziendale. Ciò significa che i collaboratori attivi in un'impresa che esula dal campo di applicazione aziendale non possono essere assoggettati al DCF DOG CCL PEAN, rispettivamente del CCL PEAN. La Fondazione FAR non può infatti assoggettare singoli lavoratori, ma solo intere aziende o interi reparti aziendali.

E. 2.3

Il tema dell'assoggettamento delle ditte forestali al CCL PEAN costituisce un novum nel nostro Cantone. Dalle tavole processuali sembrerebbe che la Fondazione FAR non si sia finora mai attivata nei confronti di queste imprese per verificarne l'assoggettamento o l'eventuale esonero, avendo di fatto intrapreso le prime, opportune verifiche nei confronti delle ditte forestali ticinesi aderenti all'ASIF solo successivamente all'emissione della STA 52.2012.248 di questo Tribunale. La procedura avviata dalla Fondazione FAR è tuttora in corso e coinvolge 35 aziende. 3. Stante quanto appena indicato, la domanda dei ricorrenti tendente ad inserire nel capitolato una prescrizione che obblighi tutti i concorrenti a produrre una dichiarazione attestante il pagamento degli oneri PEAN non può trovare accoglimento così come formulata. La Fondazione FAR sta infatti accertando quali aziende forestali ticinesi sono assoggettate al CCL PEAN e, per quanto è dato di sapere a questo Tribunale, il procedimento - particolarmente laborioso e contraddistinto dalla raccolta di numerosa documentazione - non è destinato a concludersi in tempi brevi. Il ricorso deve nondimeno essere parzialmente accolto e la pos. 252.140 CPN 102 del capitolato completata nel senso che i concorrenti tenuti al pagamento dei contributi PEAN dovranno produrre una dichiarazione comprovante che tali oneri sono stati regolarmente solti, mentre le aziende restanti dovranno allegare alla loro offerta una dichiarazione di non

assoggettamento al CCL PEAN rilasciata dalla Fondazione FAR, rispettivamente un'attestazione vergata dallo stesso ente volta a certificare che la procedura di accertamento aperta nei loro confronti è ancora pendente. Questa soluzione pragmatica permette non solo di prevenire la situazione di stallo creatasi nel concorso oggetto della STA 52.2012.248 del 25 luglio 2012, ma consente anche di salvaguardare al meglio il principio della trasparenza e della parità di trattamento tra concorrenti, in attesa che tutte le aziende forestali ticinesi siano passate al vaglio della Fondazione FAR. 4. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va dunque parzialmente accolto. La tassa di giustizia è suddivisa in modo paritario fra gli insorgenti (in solido) ed il committente (art. 28 LPamm). Alle ricorrenti, patrocinata da un legale, sono dovute ripetibili ridotte, commisurate in funzione del limitato successo dell'impugnativa (art. 31 LPamm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza la pos. 252.140 CPN 102 del capitolato per l'appalto delle opere da impresario forestale inerenti la 2.a fase del risanamento, mediante tecniche di ingegneria naturalistica, del reale _____ è completata nel senso che: - ai concorrenti assoggettati al CCL PEAN è fatto obbligo di produrre una dichiarazione della Fondazione FAR attestante il pagamento dei contributi PEAN giusta l'art. 39 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP; - ai concorrenti non assoggettati al CCL PEAN è fatto obbligo di produrre una dichiarazione della Fondazione FAR attestante l'esonero dal pagamento dei contributi PEAN; - ai concorrenti restanti oggetto di verifiche da parte della Fondazione FAR è fatto obbligo di produrre un'attestazione vergata dallo stesso ente volta a certificare che la procedura di accertamento aperta nei loro confronti è ancora pendente. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta per ½ a carico delle ricorrenti in solido e per ½ a carico del committente. Il comune di CO 1 rifonderà alle insorgenti complessivi fr. 500.- di ripetibili.

E. 3

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF. 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.